

S. 867
2015

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli

In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott. Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 1/12/15 ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. 3219 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014

TRA

in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli avvocati Serapio Deroma e Marina Marino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Avezzana 2 - RICORRENTE

E

rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo M. Angelone e Prof Massimo Pallini, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via M. Prestinari 13, giusta delega in atti - RESISTENTE

E

srl in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Menichino, Luca Menichino e Annalisa Pace, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Fonte Nuova (RM), via Parini 38 RESISTENTE

OGGETTO: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e risarcimento danni

CONCLUSIONI: v. verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza la conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale e per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati alal concludente nella misura di Euro 4.000.000,00 ovvero secondo la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della domanda, esponeva che il sig. già dipendente della soc. ricorrente, aveva violato i segreti produttivi di quest'ultima, ponendo in essere atti di concorrenza sleale, appropriazione di materiale e sviamento di clientela, in violazione degli obblighi contrattuali, atti da cui aveva tratto profitto la soc. che si era avvalsa di tali segreti ponendo altresì in essere atti di concorrenza sleale e sviamento di clientela. In particolare, precisava di essere società leader mondiale nel campo dell'adesivazione industriale applicata ai cristalli, capi di abbigliamento, rifiniture e di avere attirato l'attenzione, sin dall'inizio della propria attività produttiva, delle più famose case di abbigliamento (Valentino, Armani, Dior, Versace) per l'assoluto ed ineguagliabile pregio dei suoi prodotti; di avere stipulato in data 6/10/08 un contratto di lavoro a progetto, poi rinnovatosi nel tempo, con il sig., residente in Riano, proprio per interloquire con le grandi case di moda, ma che quest'ultimo, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni nel febbraio 2014, aveva posto in essere una serie di condotte violative degli obblighi - espressamente assunti - di non concorrenza e di segretezza circa i programmi, l'organizzazione della società e le metodologie utilizzate, in tal modo cagionando un gravissimo pregiudizio agli interessi economici della ricorrente.



Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.

Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti per contestare in toto l'avverso ricorso deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

In via pregiudiziale, chiedevano accertarsi il difetto di competenza per territorio e per materia dell'adito Tribunale, in favore del Tribunale di Milano ove il resistente da più di un anno si era trasferito ovvero del Tribunale Ordinario di Lecco, sede della _____ s.r.l.

La causa è stata decisa all'udienza del 1/12/15 sul punto relativo all'eccezione preliminare sollevata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute appare fondata.

Si ricava dai contratti di lavoro a progetto (docc. 2 e 3) prodotti in atti dalla ricorrente: *“il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza... il datore di lavoro non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato... le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti all'art. 61 del D.L.vo 276/2003 di valutare settimanalmente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione il lavoro svolto, anche in relazione agli obbiettivi alla base del progetto”*.

Orbene, sulla base del testuale richiamo normativo (D.L.vo 276/2003) e dell'intestazione del contratto (contratto di lavoro a progetto), non vi è alcun dubbio che si verta in tema di collaborazione di tipo parasubordinato, ove elemento caratterizzante è costituito dalla prestazione prevalentemente



personale svolta dal lavoratore, senza vincoli di subordinazione, salvo il potere di coordinamento del committente, al fine di valutarne la rispondenza agli obiettivi prefissati e la coerenza con il progetto assegnato.

In siffatte ipotesi, ai fini della determinazione della competenza territoriale, vale il disposto di cui all'art. 413 c.p.c. co. 4 a mente del quale *“Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”*.

In tale ottica è stato ritenuto che *“nelle controversie del lavoratore parasubordinato nelle quali, ai sensi dell'art. 413 co. 4 c.p.c. la competenza si determina in modo esclusivo in relazione al foro del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari e agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali”* (cfr. Cass. 17882/2007).

Applicando le succitate nozioni al caso di specie, tenuto conto del contratto di locazione prodotto in atti, relativo ad immobile sito in Comune di Milano, dei contratti di stipula delle relative utenze luce e gas, della circostanza pacifica, in quanto affermata dalla stessa ricorrente, secondo cui il è passato alle dipendenze della soc. corrente in Comune di Lecco, Via Vittorio Veneto 2, Cernusco Lombardone, non può che concludersi nel senso che nel territorio di Milano egli abbia fissato il proprio attuale domicilio - a nulla rilevando la residenza anagrafica che,

quale presunzione iuris tantum, può essere superata da contrarie evidenze documentali - con conseguente declaratoria di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale.

Spese compensate, tenuto conto della particolarità della questione e del fatto che trattasi di pronuncia di mero rito.

PQM

- 1) Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano sez Lavoro;
- 2) Concede il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio;
- 3) Compensa le spese;

Tivoli 1/12/15;

Il Giudice OT

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IL 16-5-2016
Il Funzionario Giudiziale
Stefano Spada



